



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
Sezione lavoro

composta dai magistrati:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Dr. Giovanni Bronzini | Presidente  |
| Dr. Gaetano Schiavone | Consigliere |
| Dr. Simonetta Liscio  | Consigliere |

dando lettura di dispositivo e motivazione contestuale ha pronunciato all'esito di camera di consiglio la seguente  
**sentenza**

all'udienza del **18 febbraio 2016** nella causa

**n.328 del 2015 r.g.**

promossa da

██  
con avv. Emanuela Manini  
- appellante-

contro

**RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA** in persona dell'istitutore come in atti  
-appellata e appellante incidentale -  
con avv.ti Paolo Fanfani e Oriana Di Girolamo

Oggetto : Intermediazione di manodopera - Appello contro la sentenza n. 359 del Tribunale di Firenze giudice monocratico del lavoro 18 marzo

Motivazione contestuale

Il Tribunale di Firenze, accogliendo parzialmente la domanda della lavoratrice, ha accertato il rapporto di lavoro subordinato di ██████████ alle dipendenze di RFI SpA nel periodo 1.6.2000 /31.3.2007 con diritto all'inquadramento in Area I come ausiliaria di livello G del CCNL del settore ferroviario.

In particolare, ha giudicato violato l'art. 1 legge n. 1369/1960 per il caso di illecita intermediazione di manodopera ( da parte della Coop CIS) ed ha condannato RFI SpA al pagamento delle conseguenti differenze retributive derivanti dal CCNL applicato alla generalità dei dipendenti dell'azienda ferroviaria "da quantificarsi in separato giudizio" (come la ricorrente aveva richiesto fin dall'atto introduttivo).

Con appello dell'8.5.2015 ██████████ censura la decisione del giudice fiorentino e ne chiede la riforma nella parte non in cui non ha

accertato la decorrenza iniziale del rapporto dal 20.11.1996 e non ha dato atto della persistenza attuale dello stesso, mai ancora risolto.

Con memoria del 4.2.2016 RFI SpA resiste al gravame e dispiega dal canto suo appello incidentale con argomenti che riguardano : 1) la decadenza per mancata impugnazione da parte di [redacted] dei licenziamenti intimati nel tempo dalle cooperative dalle quali costei dipendeva ; 2) la prescrizione decennale e quinquennale sia per l'accertamento del rapporto sia per l'asserito maturato credito retributivo ; 3) la mancata applicazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. 18 del d.l. n.112/2008 , che ha introdotto l'obbligo delle assunzioni per selezione o concorso per le aziende a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali.

Ciò posto, ritiene il Collegio che l'esame degli appelli debba muovere dalla preliminare constatazione per cui il Tribunale ha ritenuto violato l'art. 1 legge n. 1369/1960 dal 1.6.2000 ( in epoca anteriore all' abrogazione della legge 23.10.1960, n. 1369 , da parte dell'art. 85 d. legs.vo 10.9.2003, n. 276) e ha dettagliatamente motivato ( con puntuale disamina delle prove acquisite) come [redacted] , all'epoca formalmente dipendente della coop. CIS, svolgesse quotidiane mansioni alle dirette dipendenze della RFI SpA, ponendosi a disposizione del personale ferroviario sovraordinato gerarchicamente , con compiti di portierato, ricezione corrispondenza, ricevimento del pubblico, guardiania per l'apertura o chiusura dei locali ( delle sedi di Firenze in piazza dell' Unità o a Porta al Prato).

Con una seconda constatazione bisogna rilevare che il capo della sentenza ora illustrato non è oggetto di alcun motivo di gravame.

Fatte queste premesse, un criterio di ordine logico impone di considerare dapprima i motivi dell'appello incidentale proposto dall'azienda ferroviaria.

Innanzitutto, bisogna rilevare che le pretese avanzate da [redacted] fin dalla richiesta di t.o.c. recapitata a RFI SpA con raccomandata consegnata il 24.2.2009 ) risalgono ad epoca precedente l'entrata in vigore dell'art.32, comma IV, legge 4.11.2010, n.183 e, del resto, il giudizio in primo grado è stato introdotto il 15.4.2010.

A ciò si aggiunga che in caso di interposizione di manodopera vietata, il rapporto di lavoro si instaura effettivamente con l'interponente, sicché il licenziamento del lavoratore intimato dal datore apparente o interposto è non solo illegittimo, ma giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di ratifica da parte dell'interponente, trattandosi di atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo ( fra le altre, Cass. n.23684/2010).

Pertanto sono infondati tutti i motivi dell' appello incidentale con i quali RFI pretende di far valere asserite decadenze relative ai licenziamenti intimati alla lavoratrice dalle cooperative succedutesi nel tempo.

Inconferente si rivela poi il richiamo all' art. 18 del d.l. n.112/2008 in quanto inapplicabile "ratione temporis" e comunque estraneo alla specifica ipotesi di cui all'art. 1 legge n. 1369/1960.

In tema di prescrizione, osserva il Collegio :  
non vi è motivo per discostarsi dall'insegnamento già enunciato da Cass.16.11.1981, n. 6076 : " L'azione di accertamento costitutivo con la quale il lavoratore occupato in violazione dei divieti d'intermediazione e di interposizione nella prestazione di lavoro stabiliti dall'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369 chiede dichiararsi che il rapporto di lavoro si è svolto alle dipendenze dell'imprenditore che ha effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative, ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, soggiace non alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., ma alla ordinaria prescrizione decennale, la quale opera anche nel corso del rapporto".

Al riguardo, è il caso di osservare che Cass. n.4551/1990 si riferisce invece all'imprescrittibilità dell'accertamento della "anzianità di servizio" nei confronti di un datore di lavoro che abbia peraltro proceduto alla spontanea e regolare assunzione del dipendente.

Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che alla nostra fattispecie sia applicabile la prescrizione decennale. Va corretto però l'ambito temporale della prescrizione stessa in quanto la richiesta di t.o.c. ( doc. 5 Campi ) , con esplicito riferimento alla citata legge n. 1369/1960, fu recapitato a RFI il 24.2.2009, con la conseguenza che la prescrizione fu interrotta fino al 24.2.2009.

Nel febbraio 1999 [redacted] prestava attività - formalmente dipendente della cooperativa CIS - come addetta alle sale di attesa della stazione di Santa Maria Novella : prestava assistenza ai viaggiatori, sorvegliava il funzionamento degli ascensori interni, soccorreva i viaggiatori disabili, dava indicazioni agli utenti circa gli orari dei treni, etc.

Le prove testimoniali hanno confermato che l'attività di [redacted] si svolgeva alle dirette dipendenze e sotto il controllo di una impiegata delle FS ( [redacted] e di un capo ufficio ( [redacted] dell'azienda ferroviaria, senza alcun intervento o presenza della cooperativa. Al riguardo, la cooperativa non forniva alcun apporto di tipo strumentale o organizzativo. Il teste [redacted] ha confermato anche che tutti i materiali ( monitors, orari dei treni , arredi, modulistica, etc, erano forniti da FS). In altre parole, [redacted] si presentava al mattino al personale ferroviario e si metteva a disposizione per svolgere l'attività lavorativa in stazione secondo le direttive ricevute. Fin dal 24.2.1999 può dunque ritenersi dimostrata la violazione dell'art. 1 legge n. 1369/1960.

Si è già sottolineato come non vi sia alcun motivo di gravame relativamente al capo della sentenza in esame ove il Tribunale ha dettagliatamente motivato come anche l'attività prestata da [redacted] nel periodo 1.6.2000 /31.3.2007 abbia avuto tutte le caratteristiche della interposizione illecita ( con compiti di portierato, ricezione corrispondenza, ricevimento del pubblico, guardiania per l'apertura o chiusura dei locali delle sedi di Firenze in piazza dell' Unità o a Porta al Prato).

Le testimonianze acquisite hanno confermato che detti compiti furono svolti poi da [redacted] anche nel periodo successivo al marzo 2007.

A quest' ultimo riguardo, osserva il Collegio :  
una volta accertato che nel periodo sopra indicato 24.2.1999-31.3.2007 ( in massima parte non contestato nel merito , per difetto di specifici motivi di gravame) si costituì un rapporto di lavoro subordinato ex art.1 legge n. 1369/1960 di [redacted] con RFI SpA, incombeva semmai all'azienda ferroviaria di dedurre ed eccepire come questo sarebbe venuto a cessare.

Più in particolare, è certo che [redacted] fin dall'atto introduttivo della lite- ha esplicitamente dedotto ( pag.7) di aver sempre lavorato nelle strutture e negli edifici di RFI SpA , quale società direttamente beneficiaria ed utilizzatrice della sua prestazione lavorativa.

Contrariamente a quanto sostiene l'appellante incidentale [redacted] ha sempre prospettato lo schema trilaterale di cui all'art. 1 legge n. 1369/1960 indicando l'esistenza di una formale datrice di lavoro ( cooperativa , che via via subentrava all'altra cooperativa), mentre la utilizzatrice e beneficiaria della prestazione era sempre l'azienda ferroviaria.

Per l'aspetto che qui più direttamente rileva, si nota che , nella memoria difensiva 4.2.2011 (pag. 4) , RFI SpA asserisce che, a partire dal 1.4.2007, il "ramo di azienda" costituito dalla gestione dei servizi di portineria sarebbe stato da essa trasferito a "Ferservizi SpA".

In altre parole , RFI SpA avrebbe continuato ad essere la concreta beneficiaria della prestazione lavorativa resa da [redacted] (per la custodia e guardiania dei locali e per la ricezione degli utenti) , ma per il tramite della società Ferservizi, che si sarebbe resa cessionaria del "ramo d'azienda" costituito dalla gestione della portineria.

Tale deduzione non è stata però accompagnata dalla produzione di alcun documento relativo alla asserita cessione di azienda e la mera asserzione di parte resta del tutto inidonea a far cessare il rapporto di lavoro subordinato come sopra accertato intercorrente tra [redacted] e SpA RFI.

Le carenze probatorie al riguardo impediscono, fra l'altro, di valutare se , nella specie, ebbe a trattarsi di una effettiva cessione di ramo di azienda, con le caratteristiche di cui all'art. 2112 c.c.\* ( previsione normativa neppure invocata da RFI SpA).

Va accolto quindi il motivo di appello con il quale [redacted] chiede accertarsi la persistenza del suo rapporto di lavoro, essendo provato che la sua prestazione lavorativa proseguì pur dopo l'instaurarsi della lite e mancando la dimostrazione di un qualsiasi valido atto risolutivo.

Spettano a [redacted] le differenze retributive maturate dal 24.2.1999 in avanti da liquidarsi in separata sede ( come da riserva fatta fin dall'atto introduttivo della lite).

Correttamente il Tribunale di Firenze ha giudicato che , nella specie, non è decorsa la prescrizione dei crediti retributivi della lavoratrice in pendenza di rapporto. Nella memoria difensiva del 4.2.2011, l'azienda ferroviaria si è diffusa sul differente tema della prescrizione dell'azione ex art. 1 legge n. 1369/1960.

La prescrizione delle "pretese economiche" è solo enunciata a pag. 10, ma non è accompagnata dalla eccezione di stabilità reale.

Ed è noto che :

" In tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, l'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che la sospensione in costanza di rapporto costituisca la regola e l'immediata decorrenza l'eccezione. Né, in senso contrario, rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell'assenza della suddetta condizione, che rileva quale fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione" ( Cass. n. 7640/ 2012).

Nel caso concreto, peraltro, non è soltanto questione di stabilità reale o meno :

"Il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso. Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto "ab initio" con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale" ( vedi Cass. 04/06/2014, n. 12553).

Nella specie, non si può trascurare che [redacted] è venuta a trovare in una situazione di estrema incertezza occupazionale, nella quale non solo le cooperative ( una delle quali fallita) si succedevano spesso per il 'cambio dell'appalto', ma nelle quali anche la stessa committenza ( cioè l'interponente) sembra aver inteso affidare a terzi la gestione del rapporto con le cooperative. Non può dunque parlarsi di prescrizione in pendenza del rapporto e in danno del prestatore.

In definitiva, l'appello principale va accolto nei limiti di cui in dispositivo ; mentre quello incidentale viene rigettato.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

#### **DISPOSITIVO**

In parziale riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'appello principale , accerta la decorrenza iniziale del rapporto di lavoro subordinato accertato dal Tribunale a partire dal 24.2.1999 e la sua attuale persistenza ; estende la condanna al pagamento delle differenze retributive al periodo dal 24.2.1999 in avanti ; rigetta l'appello incidentale; condanna Rete Ferroviaria Italiana SpA a rimborsare a [redacted] le spese del grado che liquida in euro 4500,00 oltre iva e cpa di legge e spese forfettarie, con distrazione per il difensore antistatario.

Sussistono per l'appellante incidentale i presupposti processuali di cui all'art. 1, comma 17, legge n.228/2012

*Così deciso in Firenze il 16 febbraio 2016.*

Il Presidente  
dott. Giovanni Bronzini

